

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1564 DEL 23/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA BARBARA FIORETTI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1609/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: per il Dirigente f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 63915 dell'11 luglio 2024 la sig.ra Barbara FIORETTI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di operatore sociosanitario (area degli operatori), in servizio all'Unità operativa complessa di geriatria del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego;
- con nota prot n. 72411 dell'8 agosto 2024 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi contrattualmente spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, la dipendente è stata invitata a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 29 agosto 2024;
- con nota prot. n. 73119 del 9 agosto 2024, la dipendente ha confermato la propria volontà di cessare il rapporto di lavoro con decorrenza dal 16 agosto 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15 agosto 2024) precisando di essere consapevole che l'anticipazione della data della cessazione non consente la programmazione dei congedi contrattualmente spettanti.

Considerato che:

- l'articolo 85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a cinque anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- l'art. 85, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede altresì che in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato;
- nel periodo di preavviso lavorato dovuto, decorrente dal 16 luglio 2024 fino al 15 agosto 2024 (compreso), la dipendente ha effettuato cinque giorni di assenza non recuperati con altrettante giornate lavorative;
- va conseguentemente dato atto della cessazione del rapporto di lavoro alla data del 16 agosto 2024, con l'applicazione della prevista penale di mancato preavviso per cinque giorni;
- fermo restando il divieto di corresponsione all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012, la cui efficacia è confermata dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale), il pagamento da parte dell'Azienda di eventuali somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (così per eventuali saldi residui di ore di lavoro straordinario o altre indennità) è disposta - a richiesta dell'interessata - in conformità alle previsioni del contratto collettivo nazionale applicabile e ai vincoli di finanza pubblica con riguardo al limite della spesa per il personale normativamente previsto;
- si precisa al riguardo che con la conferma delle dimissioni (prot. n. 73119 del 9 agosto 2024) la

dipendente ha espressamente dichiarato di prendere atto del divieto di riconoscimento di indennità economiche sostitutive dei congedi, riposi e permessi eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Visti e richiamati:

- l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, in tema di disciplina contrattuale dei termini di preavviso di dimissioni e di applicazione dell'indennità di mancato preavviso;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) la cui efficacia è confermata dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Barbara FIORETTI a decorrere dal 16 agosto 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15 agosto 2024), con mancato rispetto di cinque giorni di preavviso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dipendente Barbara FIORETTI in qualità di operatore sociosanitario a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 agosto 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15 agosto 2024), con mancato preavviso pari a cinque giorni;
2. di precisare che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.